DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/221 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2022) 798]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([1]), in particolare l'articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni.

(2) Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione, ma non lo ha fatto.

(3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione.

(4) Alla luce delle verifiche effettuate e dell'esito del dialogo bilaterale, risulta che parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.

(5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche.

(6) Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni o sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento.

(7) Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza del diritto dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione al Regno Unito in una relazione di sintesi ([2]).

(8) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 30 settembre 2021,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
([2]) Ares(2021)7820062

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti del Regno Unito e dichiarate a titolo del FEAGA e del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Decisione: 68 - solo Regno Unito

Voce di bilancio: 6200

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GB	Regime di pagamento di base	2019	Errore noto per la popolazione FEAGA - Esercizio finanziario 2019	UNA TANTUM		EUR	- 798,94	0,00	- 798,94
					Totale GB:	**EUR**	**- 798,94**	**0,00**	**- 798,94**

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 798,94	0,00	- 798,94

Voce di bilancio: 6201

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GB	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2020	Tasso di non conformità - FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 111 920,32	0,00	- 111 920,32
	Sviluppo rurale FEASR – misure soggette al SIGC	2019	Tasso di non conformità per FEASR - SIGC - M10	UNA TANTUM		EUR	- 41 582,00	0,00	- 41 582,00
					Totale GB:	**EUR**	**- 153 502,32**	**0,00**	**- 153 502,32**

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 153 502,32	0,00	- 153 502,32